

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

---

**Fallimento:**

C.F. 02439550241

**REG. FALL. NR. 13/2013**

---

**GIUDICE DELEGATO: dott. FABIO LAURENZI**

**CURATORE: dott.ssa ALESSANDRA BASSO**

---



## OGGETTO DELL'INCARICO

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Franco Darteni nato a Valdagno (VI) il 04/09/1952, con studio in via Puccini 10 a Vicenza, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi del Veneto al n.132 – C.F.:DRTGPP52P04L551O, ha ricevuto dalla dott.ssa Alessandra Basso, Curatrice Fallimentare nominata dal Giudice Delegato dott. Fabio Laurenzi num.reg 13/2013 , per la liquidazione dei beni della Ditta denominata:

l'incarico di stimare il valore attuale della cava di calcare denominata  
, di proprietà della predetta Ditta.

## PREMESSE

Nella Regione Veneto le autorizzazioni di cava sono disciplinate dalla Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"

Ai sensi dell'art. 30, lettera f) della L.R. 44/82 l'autorizzazione regionale può essere dichiarata decaduta quando sia venuta meno la capacità tecnica ed economica del titolare.

Ai sensi dell'art. 27 della medesima legge i giacimenti dichiarati decaduti entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione nel caso in cui la ditta decaduta sia proprietaria del fondo.

La Regione Veneto ha dato la disponibilità al trasferimento dell'autorizzazione come da raccomandata prot. 417093 del 2 Ottobre 2013 riportata in allegato.

## TERRENI SUI QUALI È AUTORIZZATA LA CAVA

I terreni interessati dall'autorizzazione di cava sono catastalmente censiti in Comune di Zovencedo

- Foglio 7, ai seguenti mappali:

Mappale n.	superficie metri quadri
286	4.237
287	3.882
288	1.582
289	3.742
510	960
283	12.690
512	1.120
509	3.405
300	1.436
508	4.720

## SITUAZIONE AUTORIZZATIVA

La cava di calcare da taglio denominata \_\_\_\_\_ sita in comune di Zovencedo è stata autorizzata dalla Regione del Veneto con DGRV n° 2457 del 16 settembre 2008 (si veda il Decreto allegato).

La scadenza dell'autorizzazione sia per i lavori di estrazione che di sistemazione ambientale è il 31/12/2027.

La cava produce blocchi di calcare che viene largamente utilizzato per la realizzazione di massetti, rivestimenti, statue ed elementi d'arredo.

Come risulta dalla Relazione Tecnica allegata al "Progetto per la riapertura di una cava in sotterraneo di calcare da taglio" a firma del Dott. \_\_\_\_\_ -2006-, si tratta della

riapertura di una cava attiva prima del 1975 che costituiva parte della cava oggi intestata alla ditta \_\_\_\_\_. In seguito al mancato rinnovo dell'uso del sottosuolo da parte del proprietario la ditta \_\_\_\_\_ ha provveduto allo stralcio dell'area. Il recepimento dello stralcio è avvenuto con DGRV n° 5765 del 9 novembre 1995.

Il proprietario del suolo ha quindi ceduto alla ditta \_\_\_\_\_ il diritto di scavo.

La ditta \_\_\_\_\_, nel ripresentare il progetto, ha incluso alcuni terreni in disponibilità ed ha preso accordi con la ditta \_\_\_\_\_ per coordinare i lavori nelle aree di interferenza.

La situazione per i vari mappali risulta ad oggi così ripartita:

_____ srl 100% sottosuolo	Mappali n° 286-287-288-289-510-512 pari a 15.523 mq
_____ - 50% sottosuolo Bertola Cave srl - 50% sottosuolo	Mappali n° 508-509 pari a 8.125 mq
_____ - 50% sottosuolo _____ - 50% sottosuolo	Mappale n° 283 pari a 12.690 mq
_____ 100% sottosuolo	Mappale n° 300 pari a 1.436 mq

Si allegano visure catastali degli atti di provenienza.

Il mappale 300 è stato inserito nell'area di cava al solo fine di comprendere l'accesso esistente ma non vi è prevista alcuna attività di scavo.

Incluso nell'area di cava viene a trovarsi il mappale 384 che, non essendo in disponibilità della ditta, è stato escluso dall'attività di scavo.

Il giacimento si sviluppa su una superficie complessiva di 37.774 mq. Togliendo le parti già oggetto di estrazione e le aree occupate dai pilastri, la superficie netta estraibile è stata considerata pari a 20.891 mq.

Lo spessore del banco è di norma di 10 metri di altezza per cui il volume teorico è di 208.910 metri cubi. Dedotto lo sfrido e lo scarto (pari al 60-70% del totale) il volume utile estraibile risultante dal progetto è di circa 75.000 metri cubi.

La resa utile di progetto è stata pertanto considerata pari al 35% del volume teorico.

La ditta ha versato presso la tesoreria regionale un deposito cauzionale di 150.000 € a garanzia degli oneri di ricomposizione.

### CONTRATTI IN ESSERE CON DITTE TERZE

Come sopra evidenziato sono in essere dei contratti per il diritto di utilizzo del sottosuolo su parti del giacimento ed in particolare:

--sul mappale 283 di 12.690 metri quadrati vi è in essere un contratto di diritto di escavazione che prevede alcune condizioni onerose in termini economici quali:

*“ 6 – Il corrispettivo della concessione per lo sfruttamento del giacimento sotterraneo viene fissato nella quota pari al 30% del prezzo di vendita al metro cubo, dei blocchi di pietra da taglio oltre all’IVA di legge, fino al raggiungimento del volume netto estraibile spettante: ossia il 50% del volume netto estratto nei mappali medesimi. ....*

*7 – La società si obbliga a fornire alle ditte interessate da questo contratto, per tutto il periodo di attività della cava, il migliore materiale scavato al prezzo commerciale presente al momento della cessione.*

Al punto 8 è inoltre previsto un affitto di 5.000,00€ annui quale corrispettivo per il diritto di passaggio sul mappale 300.

Al punto 9 la ditta offre il diritto di prelazione a ed in caso di mancato esercizio della prelazione si impegna in maniera vincolante ad individuare, in accordo con le parti, il nuovo acquirente.

Le condizioni contrattuali rendono di fatto poco remunerativa la coltivazione su tale porzione di cava, si considera pertanto il valore economico di tale porzione di cava modesto o nullo in quanto i ricavi.

Sui mappali 508 e 509 di complessivi 8.125 metri quadrati è in essere un contratto di diritto di escavazione tra la rl e la ditta Bertola Cave srl che prevede un corrispettivo di lire 30.000 al metro cubo indicizzato (data del contratto 4 novembre 1998) che rapportato ad oggi risulta un corrispettivo di 20,82 € al mc. Il corrispettivo è calcolato su tutti i blocchi commerciali ricavati dai mappali 508 e 509 e quindi anche sul 50% di proprietà della ( .

Nel contratto vi è inoltre l’obbligo di fornire tutto il materiale scavato nei due mappali suindicati, alla Sc al prezzo commerciale non altrimenti specificato.

Ai fini del valore del materiale commerciale si considera di stralciare tale parte del giacimento.

La superficie di cava in disponibilità della ditta: srl non gravata da contratti con ditte terze assomma a 15.523 mq.

Detraendo pro quota dalle varie aree le perdite calcolate per pilastri ed escludendo il mappale 300 non oggetto di coltivazione risulta che la resa in blocchi della cava è pari al 20,63% del volume

teorico (36.338 mq x 10 metri di spessore = 363.380 mc volume lordo - resa 75.000 mc pari al 20,63% del volume lordo)

srl 100% sottosuolo	15.523 mq x 10 m x 0.2063 = 32.024 mc
- 50% sottosuolo	8.125 mq x 10 m x 0.2063 = 16.762 mc
-50% sottosuolo	12.690 mq x 10 x 0.2063 = 26.179 mc
100% sottosuolo	1.436 mq mappale 300 non oggetto di escavazione

### CONCLUSIONI

Risulta che l'autorizzazione di cava è la condizione base per rendere operativa l'attività di coltivazione della cava e che la trasferibilità di tale autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art 16 comma 2 della L.R. 44/82, è subordinata al nulla osta del presidente della Provincia (leggi della Giunta Regionale).

Alla luce di quanto sopra, stante le attuali condizioni normative, e verificato il permanere della disponibilità dei terreni, dei contratti in essere tra la ditta ed i proprietari dei terreni e la validità della attuale autorizzazione come da disponibilità al trasferimento evidenziata dalla Regione Veneto, la stima del valore della cava viene fatta considerando l'azienda esercente l'attività come pienamente operativa ed in condizione di negoziare autonomamente il bene cava.

Le condizioni per trasferire il bene cava richiede quindi che venga individuato un acquirente che abbia le capacità tecniche ed economiche per esercitare l'attività estrattiva, che i titoli di disponibilità del giacimento siano validi e trasferibili e che venga richiesto ed ottenuto il relativo nulla osta regionale.

Considerando tutte le situazioni sopra elencate pienamente efficaci, la determinazione del valore attuale della cava di calcare da taglio denomina stata fatta partendo dai seguenti parametri o valori di base:

Durata residua delle autorizzazione di cava :	14 anni
Materiale a riserva autorizzato a giacimento:	75.000 mc
Materiale in disponibilità sui mappali 286-287-288-289-510-512	32.024 mc
Durata effettiva dei lavori di coltivazione sui mappali 286-287-288-289-510-512	32 anni (cfr. nota)
Prezzo medio di vendita della pietra in blocchi	€/mc 350 franco cava
Utile per metro cubo al momento attuale 10% pari a :	€/mc 35,00
Utile annuo atteso [(32.024 mc/ 32 anni) x 35,00€/mc]=	€ 35.026,25
	approssimato ad 35.000 €

Nota: il tempo di 32 anni è rapportato alla produzione media annua di circa 1'000 metri cubi all'anno che è la produzione annuale tipica per tale tipo di cave. L'esaurimento del giacimento in un tempo minore comporta difficoltà di collocazione del materiale ed investimenti produttivi di difficile ammortamento.

Il valore del giacimento coltivato diviene facilmente calcolabile sulla base della formula di attualizzazione "a due indici", nota come formula di Hoskold

$$P = \frac{p}{(1+r)^n - 1} + r'$$

dove

$p$  è l'utile annuo

$r$  è il cosiddetto "tasso a riposo" (sugli attuali mercati finanziari)

$r'$  è il "tasso di rischio" (per le imprese minerarie operanti)

$n$  è il numero di anni dell'attività mineraria autorizzata

Il tasso di interesse a riposo è il tasso al quale deve essere computato l'ammortamento di un capitale investito al fine di riavere al termine della attività lo stesso capitale rivalutato. Quello a rischio dovrebbe invece compensare le tipiche incertezze di un'impresa mineraria, in un campo ove, oltre alle sorprese geologiche, sono all'ordine del giorno le restrizioni autorizzative per motivi ambientali ed eventualmente sopraggiunte concorrenze del mercato o crollo delle attività industriali che trasformano le materie prime minerarie ( caso quest'ultimo tipico dell'attuale congiuntura economica).

Assumendo  $r=4,5\%$  e  $r'=12\%$  dati i parametri come riportato più sopra, si ottiene nell'arco temporale di 32 anni:

$$P = \frac{35000}{\frac{0.045}{(1+0.045)^{32} - 1} + 0.12} = \frac{35000}{0.01456 + 0.12} = \frac{35000}{0.13456} = 260'100 \text{ €}$$

Fatte salve tutte le premesse ed invariata l'attuale organizzazione del lavoro, il valore del giacimento risulta essere pari a 260.000,00€.

In fede,

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1: Copia di raccomandata della Regione Veneto sul procedimento di decadenza ai sensi dell'art.30 della L.R. 44/1982
- Allegato 2: Copia di relazione tecnica, Elaborato n°10, Progetto di riapertura della cava "San Gottardo" a firma del dott. Carbognin
- Allegato 3: Copia della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n°2457 del 16 Settembre 2008
- Allegato 4: Copia di contratto di compravendita dei diritti del sottosuolo
- Allegato 5: Copia di contratto di diritto di escavazione
- Allegato 6: Copia di convenzione con il Comune di Zovencedo
- Allegato 7: Copia di estratto catastale, elaborato n°2 Progetto di riapertura della cava "San Gottardo" a firma del dott. Carbognin
- Allegato 8: Copia di visure catastali

## **ALLEGATO 1**



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**RACCOMANDATA A.R.**

Data **2 OTT. 2013**

Protocollo N° **417093** Class: **E.42001** Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata  
Zovencedo (VI), autorizzata con D.G.R. n. 2457/2008.  
Procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 30 della L.R. 44/1982.

Comune di

Al Curatore fallimentare  
ditta Cava San Gottardo S.r.l.  
Basso Alessandra  
Contrà Canove Nuove, 9  
36100 VICENZA

Con la presente si riscontra la nota raccomandata in data 6 giugno 2013, acquisita al prot. n. 261763 in data 13.06.2013.

Preliminarmente si chiede di conoscere l'esito del reclamo presentato dalla ditta ex art. 18 l. f. contro la sentenza dichiarativa di fallimento, posto che l'eventuale accoglimento del medesimo comporterebbe il venir meno dei motivi posti a fondamento del procedimento di decadenza, avviato con nota 183044 del 30.04.2013.

In merito alla richiesta presentata da codesta spett.le curatela circa la possibilità di trasferimento dell'autorizzazione della cava in oggetto nell'ambito della procedura di decadenza già avviata, si precisa quanto segue.

La decadenza dell'autorizzazione di cava non consegue automaticamente al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 30 della L.R. 44/1982, poiché l'articolo citato disciplina un procedimento complesso che prevede anche l'acquisizione dei pareri di CTPAC e CTRAE. Si ritiene pertanto che fino all'adozione del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione sia possibile presentare da parte della curatela istanza per il trasferimento dell'autorizzazione ad altra ditta; trasferimento che, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della L.R. 44/1982, dovrà essere preventivamente oggetto di apposito nulla osta da parte della scrivente Direzione allo scopo di verificare l'idoneità tecnica ed economica della ditta subentrante.

Si evidenzia che una volta ottenuto il nulla-osta al trasferimento dell'autorizzazione, la ditta subentrante dovrà presentare l'atto di cessione dell'autorizzazione, i titoli di disponibilità del giacimento, il subentro nella convenzione ai sensi dell'art. 20 con il Comune ed il nuovo deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti previsti dall'autorizzazione medesima e dalla L.R. 44/1982. Solo dopo tali adempimenti il trasferimento dell'autorizzazione diventerà effettivo.

Segreteria regionale per l'Ambiente  
Direzione Geologia e Georisorse  
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130-2142 - Fax 0412792545  
e-mail: geologia@regione.veneto.it



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Con riguardo ai titoli di disponibilità del giacimento posseduti dalla si informa  
che essi risultano agli atti costituiti dai seguenti documenti:

- per i mappali 286, 287, 288, 510, 289, 512, 508 (per ½), 509 (per ½), 283 (per ½) contratto n. 30234 di rep del notaio Itri in Lonigo in data 24.12.1994 (registrato a Vicenza il 02.01.1995 al n. 7) di acquisto della piena proprietà dei soli diritti di sottosuolo;
- per i mappali n. 300 e n 283 (per ½) scrittura privata di concessione per estrazione del sottosuolo in data 31.12.2005 (registrato all'Ufficio delle entrate di Arzignano al n. 234 serie 3 il 01.02.2006). In tale contratto è prevista la durata del medesimo pari alla durata dell'autorizzazione ed eventuali proroghe e sono inserite clausole relative a diritti di prelazione da parte di altra ditta in caso di cessione dell'autorizzazione di cava a terzi;
- per i mappali n. 508 (per ½) scrittura privata di convenzione per l'escavazione in sottosuolo in data 08.11.1998 (registrato a Vicenza il 17.11.1998 al n. 11530 atti privati serie 3<sup>a</sup>) con durata fino alla scadenza dell'autorizzazione di cava compresi eventuali rinnovi.

Distinti saluti

Responsabile del procedimento :  
Direzione Geologia e Georisorse – ing. Marco Piuatti  
Responsabile dell'istruttoria:  
Walter Del Piero 041 2792525

Segreteria regionale per l'Ambiente  
Direzione Geologia e Georisorse  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130-2142 – Fax 0412792545  
e-mail: [geologia@regione.veneto.it](mailto:geologia@regione.veneto.it)

dott. Giuseppe Franco Darteni  
geologo

## **ALLEGATO 2**


REGIONE DEL VENETO  
COMUNE DI ZOVCENCO – PROVINCIA DI VICENZA

# PROGETTO PER LA RIAPERTURA DI UNA CAVA IN SOTTERRANEO DI CALCARE DA TAGLIO

denominata:

Ditta:

ELABORATO N. 10



**RELAZIONE TECNICA**

**LA DITTA**

**I TECNICI**

**QA** quarry  
assistance

CONSULENZA PER ATTIVITA' ESTRATTIVE  
Dott. Lorenzo Carbognin geologo

via Silvio Pellico 3/c - Rubano (PADOVA) - tel. 049 634959 - fax 049 632819 - cell. 335 8264211 - e mail: quarryass@fastwebnet.it

RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE  
AREE ESTRATTIVE

cell. 335 6898227 - e mail: meno.cle@libero.it

Dott. Mario Menotti forestale



## RELAZIONE SUL PROGETTO PER LA RIAPERTURA DI UNA CAVA DI CALCARE DA TAGLIO IN SOTTERRANEO IN COMUNE DI ZOVENCEDO (VI)

### Premessa

Nei Colli Berici da secoli si estraggono blocchi di un calcare che, per la propria scolpibilità è ritenuto assai pregiato. Viene largamente utilizzato per rivestimenti di edifici, costruzione di balaustre in pietra per ville, per scolpire statue ecc.

Questa pietra è, notoriamente, quella con la quale il Palladio ha costruito la maggior parte delle ville venete da lui progettate; gli esempi di impiego sono numerosissimi ed universalmente noti.

La legislazione mineraria italiana prevede che, per le cave, il cavatore abbia la disponibilità (e non la proprietà) dei terreni interessati da attività estrattiva, quand'anche tale attività si svolga in sotterraneo; la disponibilità può scendere anche da contratto di affitto.

Quando, nel 1975, la Regione Veneto ha emanato la prima legge sulle cave, per regioni a statuto ordinario, tale principio è stato recepito nella legge regionale ed il cavatore ha dovuto esibire agli Uffici competenti la documentazione che dimostrasse tale requisito.

Nel caso in cui il contratto viene a scadere senza essere rinnovato, vengono meno i titoli di disponibilità e l'area interessata deve essere stralciata dall'autorizzazione.

Questa è la fattispecie che interessa l'area di cui trattasi.

La cava di cui si chiede la riapertura era attiva da prima del 1975 e costituiva parte della cava oggi intestata alla ditta [redacted]; a suo tempo il proprietario dell'area non ha più rinnovato l'affitto all'imprenditore per cui la Regione, su richiesta della [redacted], ha proceduto allo stralcio dell'area con D.G.R. 9 novembre 1995, n. 5765.

Il proprietario ha, quindi, venduto alla ditta [redacted] .l. il diritto di scavo del sottosuolo; questa Società ora chiede di riaprire la cava come entità autonoma, includendo altri terreni in disponibilità, non prima di avere preso accordi con la ditta [redacted] coordinare i lavori dove le due attività potevano interferire.

La domanda di cui trattasi, pertanto, si configura come richiesta di riapertura di una cava già esistente, includendo, per opportunità, anche altri terreni.

\*\*\*

## Individuazione del sito

L'area interessata è così individuata:

- Nella cartografia I.G.M. alla scala 1:25.000: F° 50 – tavoletta III NO “Arcugnano”;
- Nella C.T.R. alla scala 1:2.000: elemento 125141 “Gli Arcisi”
- Nella cartografia catastale alla scala 1:2.000: comune di Zovencedo – F° 7 - Mappali n.:  
283 – 508 – 512 – 509 – 286 – 287 – 288 – 510 – 289 – 300.

Per opportuna conoscenza si riporta una tabella riassuntiva sulla situazione patrimoniale dei mappali citati, dei quali la ditta \_\_\_\_\_ ha acquistato tutti i diritti di scavo del sottosuolo; la relativa documentazione sarà consegnata al momento opportuno all'Ente competente al fine del rilascio dell'autorizzazione.

INTESTAZIONE	MAPPALI INTERESSATI
- 100% del sottosuolo	286 – 287 – 288 – 289 – 510 – 512
- 50% del sottosuolo 50% del sottosuolo	508 – <del>509</del>
- 50 % del sottosuolo 50% del sottosuolo	283
100% del sottosuolo	300

Mentre i mappali n. 286, 287, 288, 510, 289, 283, 300 appartenevano all'area di cava stralciata con D.G.R. 9 novembre 1995 n. 5765, i mappali n. 508, 512 e 509 sono di nuovo inserimento nella richiesta di cui trattasi e consentono la coltivazione del giacimento in coordinamento con la cava “Badia”, senza soluzione di continuità.

Il mappale n. 300 viene inserito nell'area di cava solo al fine di comprendere l'accesso esistente, mentre non vi è prevista nessuna attività di scavo.

All'interno dell'area di cava, inoltre, viene a trovarsi il mappale n. 384, non in disponibilità della Società richiedente, e, per tale motivo lo stesso è escluso dalla richiesta autorizzazione e dai lavori di scavo.

Nel P.R.G. vigente del comune di Zovencedo l'area di cava è ampiamente inserita nella Z.T.O. “E1 AMBIENTALE” ed interna al Vincolo paesaggistico della Val del Gazzo ex L. 1497/39: trattandosi, comunque, di lavori in sotterraneo ed i relativi accessi sono già

esistenti, non vi è alcuna ulteriore incidenza dal punto di vista ambientale, poiché con la riapertura non vi sarà alcuna modificazione dell'aspetto estetico superficiale del sito.

### **Lineamenti geologici**

Lo studio geologico e geomeccanico con verifica di stabilità delle pareti e dei pilastri costituisce un allegato a parte e, trattandosi di materia assai particolare, è stato redatto da un professionista con specializzazione specifica.

### **Analisi qualitativa del giacimento**

La trattazione scientifica del giacimento è stata affrontata nella relazione geologica del presente progetto. Qui esamineremo l'aspetto commerciale del materiale estratto.

Il calcare viene commercialmente denominato "Pietra di Vicenza" o "Pietra di Nanto"; si estraggono blocchi con diversa colorazione, più chiara e più tendente al giallo, ugualmente utilizzate.

La pietra non offre grande resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ma la (relativamente) facile scolpibilità ne suggerisce l'utilizzo preferenziale per le opere ornamentali degli edifici (balaustre, davanzali ecc.) per le quali è largamente impiegata.

Una caratteristica di questa pietra consiste nell'indurire se assoggettata alle variabilità climatiche e meteorologiche, per cui un altro utilizzo largamente impiegato è quello statuario; molte ditte dei Colli Berici confezionano statue per giardini di tutti i soggetti e dimensioni e queste statue si vedono comunemente ad ibernare negli spazi esterni dei laboratori.

### **Modalità di estrazione**

Il metodo di coltivazione adottato nelle cave sotterranee dei Berici è per camere e pilastri, normalmente senza chiodatura del tetto; questa tecnica, tuttavia, viene talvolta adottata quando, a causa di fratture o altri accidenti, si teme per la stabilità e, quindi, per la sicurezza. Fino ad ora nella parte attiva della cava non è stato necessario ricorrere a tale soluzione e, dalle risultanze dello studio geomeccanico allegato, tale soluzione non dovrebbe essere impiegata nel prosieguo dell'attività.

L'abbattimento si effettua esclusivamente con mezzi meccanici, nella fattispecie utilizzando una specie di motosega da roccia, detta "macchina tagliatrice a catena", che consente di effettuare tagli nella roccia lungo una superficie preimpostata, sia orizzontale che verticale.

Per tale motivo in genere i blocchi si estraggono a partire dall'alto verso il basso, ricavando volumi perfettamente riquadrati.

Vengono lasciati in posto pilastri a sezione orizzontale quadrata di circa 8 metri di lato; questa dimensione che si è rivelata di sicurezza, è stata adottata dapprima in modo empirico, poi confermata dallo studio geomeccanico del materiale.

Le gallerie risultanti sono ortogonali fra di loro: questo solo teoricamente, perché, dove il cavatore constata la presenza di faglie o fratture, cerca di spostare il taglio, in modo da non avere grandi quantità di sfridi: per questo, entrando in un sotterraneo non sempre la conformazione delle gallerie risponde a requisiti geometrici rigidi.

Il progetto di estrazione, pertanto, ovviamente redatto secondo le modalità teoriche di estrazione, deve ritenersi indicativo, in quanto non è possibile sapere se e dove esistano discontinuità nella roccia che condizionano l'avanzamento dei lavori. Nel caso in cui con l'avanzamento dei lavori estrattivi si rivelassero accidenti nell'ammasso tali da indurre a modificare in modo sostanziale il programma di coltivazione, sarà cura della Società segnalare ed eventualmente chiedere la relativa variante, all'Autorità competente.

Il piano di scavo è stato redatto seguendo l'andamento della cava limitrofa, (sia osservando le gallerie in comune sia quelle con andamento parallelo al confine occidentale di cava) dove, negli scavi esistenti, sono evidenti l'andamento e la giacitura degli strati: caratteristiche che si è cercato di seguire nella progettazione della direzione ed immersione delle gallerie.

Nella fattispecie, sono state adottate pendenze con immersione verso l'interno del monte del 3.6% lungo le sezioni longitudinali e di 2.4% lungo le sezioni trasversali.

## **Analisi quantitativa del giacimento**

La superficie complessiva dell'area per la quale si chiede l'autorizzazione alla riapertura (con ampliamento) è di 38.083 mq; di questi si è calcolato che la superficie netta estraibile è di 20.891 mq, mentre la rimanente superficie è costituita dall'area già scavata in passato e dai pilastri da lasciare in posto, secondo il programma di estrazione in progetto.

Lo spessore del giacimento scavato è, normalmente, di 10 metri; questa altezza non viene mai superata, ma può essere ridotta in funzione dell'integrità del materiale che si rinviene a tetto o a letto; quando a causa di difetti a letto che consigliano di non completare le estrazioni per cui si verificano dislivelli lungo il percorso, la percorrenza delle gallerie viene assicurata da rampe di raccordo.

Il volume teorico estraibile è, pertanto, di:

$$20.891 \times 10 = 208.910 \text{ metri cubi}$$

volume teorico, sia per quanto già detto, sia perché mediamente il volume di scarto, sul materiale estratto, non sempre valutabile nel giacimento, è di circa il 60-70%; tale valore è dedotto dai lavori nella cava limitrofa, per cui, verosimilmente non dovrebbe cambiare nel complesso del giacimento e come tale stata assunta anche per i lavori nella cava di cui trattasi.

Il volume utile estraibile, pertanto, può essere ottimisticamente stimato in circa 75.000 metri cubi commerciali di blocchi.

## **Materiale di scarto**

Come abbiamo visto, con i lavori si produrrà un ingente quantitativo di materiale di scarto, circostanza assolutamente normale in tutte le cave di calcare in blocchi; nelle cave a cielo aperto il materiale di scarto viene depositato o ai bordi del giacimento o nelle aree già sfruttate, a costituire le cosiddette "discariche" (termine tecnico che nulla ha a che vedere con quelle di comune accezione); detto materiale usualmente viene utilizzato per la sistemazione finale della cava.

Il materiale di scarto prodotto nelle cave sotterranee, invece, viene stoccato nei tratti di galleria non più utilizzabili, cosicché oggi si trovano gallerie inagibili; si consideri che quando il materiale di scavo è smosso il suo volume è largamente superiore a quello occupato nel giacimento; di conseguenza il suo deposito va ad occupare larga parte delle gallerie, talvolta con grave disagio per i movimenti nella cava; accade che per una variazione dei piani di scavo

o della logistica della cava o per la sicurezza dei lavori, le gallerie devono essere sgombrate ed il materiale di scarto rimosso, con grande onere per l'imprenditore.

Per sopravvenute modificazioni del mercato nel reperire inerti, oggi il materiale di scarto trova impiego come materiale da riempimento.

Questa soluzione consegue doppio vantaggio; da una parte libera le gallerie aumentando la sicurezza nel sotterraneo (ad es.: agevolando la fuga verso l'esterno in caso di pericolo) e dall'altra sfrutta il materiale già estratto riutilizzando uno scarto, fornendolo ai siti in cui serve per la costruzione di sottofondi, rilevati ecc., evitando, così, l'apertura di nuove cave.

Per questo motivo, nel programma dell'imprenditore vi è anche quello di alienare, ove possibile, anche lo scarto, cosa non facile perché questa tipologia di materiale è assai povera ed il suo trasporto diventa antieconomico dopo poche decine di chilometri di distanza, in particolare se esso proviene da zone impervie.

Ciò premesso è necessario specificare quanto segue.

Come detto, parte della cava è già stata, a suo tempo, sfruttata; la ditta che sta coltivando la cava rimasta attiva, prima del provvedimento di stralcio, (come specificato in premessa) ha depositato nelle gallerie oggi stralciate dall'area di cava, il materiale di scarto, accumulandolo in un'area che non sarebbe più stata in disponibilità e, quindi, dove l'agibilità non aveva più interesse.

Con la riapertura, bisogna iniziare la coltivazione da quelle gallerie, che, quindi, devono essere liberate ed il materiale allontanato dalla cava, a pena di interdire l'inizio dei lavori. La foto n. 6 della documentazione fotografica illustra questa situazione.

Per non incorrere nel medesimo problema sarà necessario alienare anche lo scarto prodotto durante i lavori di estrazione del giacimento.

### **Accessi al sotterraneo e parti comuni**

*L'art. 54 del D.Lgs. 25 novembre 1966, n. 624, all'art. 54 prevede che "Ogni ... cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso di inagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno; ..."*

Ovviamente, trattandosi di riaprire una parte della cava in atto della ditta Nichele, l'accesso utilizzato da quest'ultima serve anche la cava in progetto; è stato stipulato un accordo per il quale tale passaggio risulterà comune; questo passaggio si trova sul mappale



Si tratta di un percorso che ha pendenze accessibili, larghezza sufficiente al transito di un automezzo o mezzo d'opera, e già utilizzata da decenni dalla ditta.

Ha una lunghezza di circa 2.500 metri, prima di arrivare alla strada provinciale detta "Dorsale dei Berici" e di qui, verso le destinazioni volute.

Questo percorso (obbligato) attraversa gli abitati di Borgo-Villa Porto e S.Gottardo; vi è da osservare, tuttavia, che in una giornata saranno al massimo tre o quattro viaggi che transitano per dette borgate e che, quindi, non si può dire che un numero così limitato di mezzi possa creare obiettivo disagio negli abitanti; viste le dimensioni di tali abitati il tempo di transito si traduce in una manciata di minuti al massimo

## **ALLEGATO 3**



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**RACCOMANDATA AR**

Data

**16 OTT. 2008**

Protocollo N° **537387**

**5420.022**

**157.02**

Allegati N° **VARI**

Oggetto


D.G.R. n. 2457 del 16/09/2008 – Autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare da taglio denominata “ San Gottardo “ sita in Comune di Zovencedo (VI).Ditta S.r.l.

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la difesa del suolo  
Via Cristoforo Colombo n. 44  
00147 – R O M A

Alla Soprintendenza per i beni  
Architettonici e per il Paesaggio  
Delle Province di VR – VI – RO  
Piazza San Fermo n. 3  
37121 – VERONA

e, p.c. **Snell la Ditta**

.r.l.



Via / Martiri n. 4/B  
36040 - GRANCONA - VI

Si trasmette, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, copia del provvedimento di autorizzazione della Giunta Regionale del Veneto in oggetto specificato con la relativa documentazione di progetto.

Nell'occasione si ricorda, alla ditta, la quale riceve la presente per conoscenza, che il Ministero ha la facoltà di annullare il provvedimento specificato in oggetto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

RI

GP/

*Segreteria regionale all'ambiente e territorio*  
*Direzione Geologia e Attività Estrattive*  
Calle Priuli - Cammaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792130-2142 - fax 041/2792545  
e-mail: geologia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo  
Franco  
Renato  
Giancarlo  
Marialuise  
Oscar  
Elena  
Massimo  
Renzo  
Sandro  
Vendemiano  
Flavio  
Stefano

Galan  
Manzato  
Chisso  
Conta  
Goppo  
De Bona  
Donazzan  
Giorgetti  
Marangon  
Sandri  
Sartor  
Silvestrin  
Valdegamberi



Segretario

Antonio

Menetto

**Deliberazione della Giunta**

n. **2457** del **16 SET. 2008**

OGGETTO: Ditta **.i.**  
Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata  
" , sita in comune di Zovencedo (VI).  
(L.R. 44/1982).



L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.  
La ditta **r.l.**, con domanda in data 12.07.2006, pervenuta in Regione il 24.07.2006, prot. n. 442129/57.02, ha chiesto l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "SAN GOTTARDO", in Comune di Zovencedo (VI).

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Zovencedo a partire dal 01.09.2006 e nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni od osservazioni.

Il Consiglio Comunale di Zovencedo con deliberazione n. 24 del 21.11.2006 ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla domanda.

E' stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza con nota 604472/57.02 del 20.10.2006. L'Amministrazione provinciale di Vicenza, con telefax in data 22.03.2007, acquisito al protocollo n. 168645/57.02, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 21.03.2007, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla domanda in oggetto. Dal relativo estratto di parere della C.T.P.A.C. acquisito al prot. 293914/57.02 del 25.05.2007, risultano le seguenti principali condizioni del citato parere favorevole:

- «sia allontanato il materiale che ostruisce il secondo accesso alla cava per il solo tratto di percorso che interessa il mappale n. 302. Il rimanente già esistente dovrà essere accantonato all'interno delle gallerie presenti;
- siano presentate relazione paesaggistica e valutazione di incidenza ambientale;
- tutto il materiale di scarto derivante dall'estrazione deve essere depositato e costipato all'interno della cava, eventuale trasporto e commercializzazione dello stesso dovrà essere autorizzato in base alle normative vigenti;
- l'immissione degli automezzi sulla strada comunale dovrà seguire il seguente percorso: via Borgo - via chiesa e immissione sulla strada provinciale nei pressi del ristorante Sentinella, viene escluso ogni altro passaggio sulle restanti strade comunali;
- nella convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, dovrà essere prevista la stipula di una polizza fidejussoria atta a tutelare le strade comunali nel caso di manomissione delle stesse, causa del passaggio degli automezzi atti al trasporto dei massi ciclopici; l'importo della fideiussione e le modalità di ripristino del manto bituminoso delle strade saranno regolamentati nella convenzione;

- sia quantificato il materiale di scarto da allontanare che ostruisce il secondo accesso e concordato con il Comune il sistema di smaltimento più idoneo».

La ditta ha presentato in data 17.05.2007, prot. 278630/57.02 la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 e la relazione per la valutazione di incidenza ambientale sul SIC Colli Berici.

La domanda con la relativa documentazione è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 05.06.2008. Verificato che l'intervento riguarda un'area definita agricola dallo strumento urbanistico vigente, soggetta a vincolo ambientale/paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 per la presenza di bosco, soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, che rientra all'interno del Piano d'Area dei Monti Berici adottato con D.G.R. 710 del 10.03.2000, all'interno del S.I.C. Colli Berici, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento in argomento, la commissione ha espresso parere favorevole alla domanda, con prescrizioni, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante. Relativamente alle condizioni contenute nel parere favorevole della C.T.P.A.C., esse sono state accolte parzialmente dalla commissione per le seguenti motivazioni:

- «la rimozione del materiale di scarto per la riapertura della seconda via di accesso al sotterraneo che comunque dovrà avvenire solo lungo il percorso della galleria, non evidenzia condizioni diverse fra i mappali n. 302 e 290 e pertanto non esistono ragioni per impedirne l'asporto dal mappale n. 290;
- le relazioni paesaggistica e di valutazione di incidenza sono state presentate e le conclusioni sono risultate favorevoli alla esecuzione dell'intervento;
- il parere con le prescrizioni sopra indicate prevede, in coerenza con gli indirizzi assunti dalla CTRAE nel passato e dalla Giunta Regionale mediante la DGR 652/2007, l'espressa autorizzazione ad asportare il materiale associato di scarto dal sottosuolo derivante dalle future escavazioni, con eccezione della realizzazione della seconda via di accesso e limitatamente a tale tracciato, fatte salve ulteriori statuizioni assunte ai sensi della DGR 652/2007;
- il percorso che gli automézzi dovranno eseguire all'esterno dell'area della cava non rientra negli aspetti disciplinati dalla l.r. 44/1982. E' facoltà dell'Ente locale che gestisce la viabilità concordare percorsi specifici secondo le vigenti norme in materia;
- per quanto concerne la tutela delle strade comunali da manomissione attraverso apposta cauzione da determinare in sede di convenzione di cui all'art. 20, si ricorda che la Giunta Regionale più volte ha ribadito che i contenuti della convenzione sono quelli stabiliti dalla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e non possono esserne imposti di diversi. Si ricorda inoltre che proprio il contributo di cui all'art. 20 della l.r. 44/1982 è finalizzato prioritariamente alla manutenzione stradale;
- lo smaltimento del materiale associato che ostruisce il secondo ingresso deve avvenire comunque nel rispetto delle norme in materia nel caso non fosse ritenuto commercialmente idoneo ad altri impieghi ovvero nel caso non fosse accantonato all'interno delle gallerie di cava. Pertanto tale prescrizione si rivela del tutto inutile, trattandosi peraltro di materiale associato al materiale di cava».

Riguardo al Piano d'Area dei monti Berici, adottato con D.G.R. 710 del 10.03.2000, la commissione osserva che per l'area in oggetto non risulta alcuna specifica individuazione di icone di paesaggio o giardini tematici e che, comunque, anche in tali ambiti non sono vietate le cave in sotterraneo.

In relazione al parere della C.T.R.A.E. e alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, stabilite dalla C.T.R.A.E., la domanda risulta compatibile rispetto alle esigenze di tutela ambientale e, in particolare, con i vincoli ambientale/paesaggistico ed idrogeologico esistente sull'area di cava.

Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E. e riferisce, inoltre, che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione di cui trattasi.

Il progetto di coltivazione della cava come autorizzato prevede un metodo di coltivazione in sotterraneo per camere e pilastri a sezione quadrata, con lato di 8 m, e gallerie con luce massima di 8 m ed altezza massima di 10 m. Interessa un'area di circa 38.083 mq che si riduce ad una superficie di effettivo scavo pari a mq 20.891 tenuto conto delle aree già oggetto di estrazione dalla precedente cava e dei pilastri da lasciare a sostegno della volta. Il volume complessivamente estraibile di calcare da taglio commerciabile è stimato in circa 75.000 mc.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:



LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la domanda ditta Cava San Gottardo S.r.l. in data 12.07.2006, pervenuta in Regione il 24.07.2006, prot. n. 442129/57.02;
- VISTA la documentazione integrativa acquisita in data 17.05.2007 al prot. 278630/57.02;
- VISTI i pareri favorevoli con prescrizioni espressi dal Comune di Zovencedo e dalla C.T.P.A.C. di Vicenza;
- VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;
- VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
- VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
- VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, la L.R. 52/1978 e la L. 07.03.2001, n. 78;
- VISTO il Piano d'Area dei monti Berici, adottato con D.G.R. 710 del 10.03.2000;
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
- VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
- DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotré/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
- VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTO e FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni (allegato A);

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta r.l. (C.F. 02 439 550 241)  
con sede a Grancona (VI) in via 7 martiri n. 4/B, ad aprire e coltivare la cava di calcare da taglio in  
sotterraneo, denominata ' sita nel Comune di Zovencedo (VI) come individuata  
nell'elaborato 02 -estratto catastale- facente parte del progetto di coltivazione allegato alla domanda  
acquisita al protocollo n. 442129/57.02 in data 24.07.2006, nonché in conformità alla documentazione  
acquisita agli atti del presente provvedimento modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni  
sotto elencate;
- 2) di dare atto che il progetto autorizzato risulta costituito dagli elaborati debitamente vistati dalla  
Competente Direzione regionale, come di seguito elencati:  
- documentazione acquisita al prot. 442129/57.02 in data 24.07.2006;



- o Convenzione tra la ditta
- o Elaborato n. 01: corografia;
- o Elaborato n. 02: estratto catastale;
- o Elaborato n. 03: documentazione urbanistica;
- o Elaborato n. 04: Carta della viabilità;
- o Elaborato n. 05a: rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto su base catastale;
- o Elaborato n. 05b: rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto su base CTR;
- o Elaborato n. 06: planimetria del programma di estrazione;
- o Elaborato n. 07: sezioni trasversali comparate tra lo stato di fatto e di progetto;
- o Elaborato n. 08: sezioni longitudinali comparate tra lo stato di fatto e di progetto;
- o Elaborato n. 08: documentazione fotografica e monografia capisaldi;
- o Elaborato n. 10: relazione tecnica;
- o Verifica di stabilità degli scavi in essere e calcolo di stabilità rapportato al metodo di coltivazione;

- documentazione acquisita al prot. prot. 278630/57.02 del 17.05.2007:

- o Elaborato n. 11: relazione paesaggistica;
- o Relazione per la valutazione di incidenza ambientale

- 3) di dare atto che l'intervento così come proposto, sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità sotto riportate risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con i vincoli ambientale/paesaggistico (ex L. 1497/1939 ed ex L. 431/1985) esistenti sull'area di cava. Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico all'escavo di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ed altresì autorizzazione ambientale/paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n.42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982. L'autorizzazione ambientale/paesaggistica di cui al presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria così come rilasciata con il presente atto;
- 4) di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione non possono essere iniziati in difetto dello svolgersi dei termini di scadenza per l'esercizio della potestà di annullamento da parte dell'autorità paesaggistica competente. Resta impregiudicata la facoltà da parte dell'autorità paesaggistica di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;
- 5) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da calcare da taglio in blocchi estratto in sotterraneo, per un volume complessivo stimato in mc. 75.000, e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla DGR 652/07 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;
- 6) di dare atto e di stabilire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 32 del R.D. 29.7.1927, n. 1443, che le gallerie utilizzate per l'accesso alla cava, ricadenti nei mappali n. 300, 302, 290 e 385 indicate nella documentazione tecnica di cui al punto 2), costituiscono pertinenze minerarie necessarie per la coltivazione della cava in sotterraneo, anche ai sensi della D.G.R. 652/2007;
- 7) di stabilire che la ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) presentare prima della consegna o notifica del presente provvedimento una documentazione controfirmata da entrambe le ditte \_\_\_\_\_ r. \_\_\_\_\_, -titolare della adiacente cava BADIA- in cui vengono evidenziati gli ambiti pertinenti oggetto della precedente convenzione del 16.06.2006 sia all'esterno delle aree delle cave del polo estrattivo sia le gallerie in uso condiviso all'interno delle aree delle singole cave;
  - b) presentare alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento,



- delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
- c) stipulare con il Comune di Zovencedo la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
  - d) fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
  - e) il trasporto del materiale all'esterno dell'area della cava dovrà prioritariamente seguire il percorso indicato dalla C.T.P.A.C. di Vicenza;
  - f) provvedere al mantenimento e alla reintegrazione delle condizioni di sicurezza del sistema di accesso sotterraneo alla cava esistente ed utilizzato ininterrottamente da oltre 20 anni. Le gallerie di accesso esterne all'area di cava sono ricomprese ai sensi del R.D. 1443/1927 quali pertinenze soggette alle statuizioni di cui al D.P.R. 128/1959. Le gallerie utilizzate per l'accesso ai cantieri dovranno essere adeguatamente indicate nella documentazione tecnica di cui al punto 1) e dovranno essere interdetti gli accessi alle gallerie trasversali non necessarie al transito mediante idonee protezioni;
  - g) la riapertura della seconda via di accesso al sotterraneo (mappali n. 302 e 290) mediante la rimozione del materiale di scarto precedentemente accantonato e la verifica di idoneità della galleria al supporto del traffico di cava nonché la realizzazione delle modifiche necessarie dovrà avvenire prima della attivazione dei lavori estrattivi;
  - h) installare fino alla conclusione dei lavori di coltivazione presso tutti gli imbocchi al sotterraneo una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con maglia tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, e dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso ai non addetti;
  - i) mantenere agibili al termine dei lavori di coltivazione almeno due imbocchi al sotterraneo con l'intero accesso interdetto mediante l'installazione di grate e cancelli in ferro, solidi, muniti di lucchetto e tali da consentire ispezioni dopo l'estinzione della cava per motivi anche di sicurezza;
  - j) il materiale associato derivante dalla coltivazione della cava potrà essere asportato dall'area di cava, fatte salve diverse e specifiche disposizioni e considerate anche le condizioni di sicurezza nel tempo delle gallerie;
  - k) accantonare il materiale associato di scarto che non viene asportato dalla cava esclusivamente all'interno dell'area di cava in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e da riempirsi fino alla volta. E' vietato portare all'interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere materiali provenienti dall'esterno, non strettamente necessari alla coltivazione;
  - l) far eseguire annualmente, a cura di un professionista abilitato e trasmettere alla Provincia di Vicenza ed alla competente Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui agli artt. 33 e 37 del D.P.R. 128/59, la seguente documentazione corredata dal calcolo "a giacimento", sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale associato estratto (asportato o accantonato), nonché l'ubicazione degli accantonamenti:
    - rilievo planimetrico in scala adeguata (leggibile e superiore a 1:2.000) delle escavazioni già effettuate in sotterraneo, con indicate le principali e significative dimensioni del sistema di pilastri e/o setti e di gallerie e/o camere (lati pilastri, luce e altezza gallerie). Tale rilievo dovrà altresì rappresentare compiutamente il perimetro di cava, la distanza degli scavi dai confini, eventuali manufatti e fabbricati ubicati sul sito, l'ubicazione degli ingressi presenti e previsti, i luoghi di accantonamento del materiale di scarto;
    - una o più sezioni significative, anche non rettilinee, con origine da uno degli ingressi al sotterraneo e prolungate fino alla zona di attuale o futura coltivazione. Tale o tali sezioni

6

- dovranno evidenziare l'andamento dei livelli di fondo cava, del tetto delle gallerie o camere e lo spessore della copertura rocciosa intercorrente tra lo scavo e la superficie del suolo;
- la verifica di stabilità degli scavi già effettuati nell'ambito della cava in essere;
  - il calcolo di stabilità, rapportato al metodo di coltivazione (adottato o da adottarsi), tarato sulle caratteristiche tecniche dei materiali rinvenuti, corredato dallo schema di coltivazione (schema con dimensioni minime dei setti e/o pilastri correlati alle dimensioni massime di gallerie e/o camere);
  - la relazione che evidenzia i volumi di materiale utile, di scarto o associato autorizzati, estratti (asportati o accantonati) e da estrarsi;
- 8) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
- 9) di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
- 10) di stabilire inoltre che:
- a) i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2027 e la ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco della temporalità assegnata;
  - b) l'autorizzazione ai fini ambientali, di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e al R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, contenuta nel titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/82, ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento;
  - c) la ditta è tenuta a formulare domanda di rinnovazione della citata autorizzazione ai soli fini paesaggistici, rilasciata nell'ambito della presente autorizzazione di cava, prima della scadenza del richiamato termine;
  - d) la domanda di rinnovazione sarà istituita ed eventualmente accolta, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, secondo quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 44/82 e con le procedure di cui alla D.G.R. n. 949 del 09.03.1993;
- 11) di dare atto che la ditta ha presentato i titoli di disponibilità sia del giacimento all'interno dell'area di cava sia degli ambiti pertinenziali di progetto;
- 12) di trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341, del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il presente provvedimento con la relativa documentazione di progetto, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio;
- 13) di comunicare la presente autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza per i beni ambientali per quanto di competenza, unitamente alla relativa documentazione di progetto e alle risultanze istruttorie;
- 14) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, con particolare attenzione agli artt. 107 e 108 del medesimo, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia e che le funzioni di vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 44/82 sono esercitate dal Comune d'intesa con la Provincia;

7

- 15) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00) e di stabilire che la ditta è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto – Rimborsi ed introiti diversi – Servizio di Tesoreria – Venezia;
  - 16) di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  - 17) di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
  - 18) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
- Sottoposto a votazione, il presente provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.



J

3

dott. Giuseppe Franco Darteni  
geologo

## **ALLEGATO 4**



nanza di iscrizione nel registro delle società presso il Tribunale C.P. di Vicenza in data 1° dicembre 1994 ed attualmente in corso di iscrizione, munito dei necessari poteri ai sensi degli artt. 16 e 17 dello statuto sociale, nonché espressamente autorizzato al presente atto giusta delibera dell'assemblea in data odierna che in estratto autentico, anch'esso in data odierna, n. 30.233 rep. per citato Notaio Dr. Proc. Beniamino Itri si allega al presente atto sub B);

convengono e stipulano quanto segue:

-----Articolo 1-----

I coniugi signori \_\_\_\_\_, come sopra costituiti e rappresentati, ciascuno per i propri diritti che si vanno a dire e solidamente tra loro vendono, cedono e trasferiscono, senza riserva alcuna, alla società "CAVA S.GOTTARDO S.R.L.", che come sopra costituita e rappresentata ed in buona fede accetta ed acquista, la piena proprietà dei soli diritti di sottosuolo sui seguenti cespiti immobiliari siti in Comune di Zovencedo, e precisamente:

a) del solo signor \_\_\_\_\_ o:-----

----- appezzamento di terreno di natura agricola della complessiva superficie catastale di mq. 3.742 (tremilasettecentoquarantadue);

----- in catasto detto cespite risulta identificato alla part. 1851 del C.T., nel citato Comune di Zovencedo, al fg. 7°, col map-pale n.ro:-----

289 di are 37.42 RDL. 6.361 RAL. 1.496

X b) quota di diritto pari ad 1/2 (un mezzo) del solo signor

o:-----

- appezzamenti di terreno di natura agricola della complessiva superficie catastale di mq. 20.434 (ventimilaquattrocentotrentaquattro);-----

in catasto detti cespiti risultano identificati al C.T. nel

Q. citato Comune di Zovencedo, al fg. 7°, alle seguenti Partite catastali:-----

n. 3909, coi mappali n.ri:-----

- 407 di Ha 0.45.12 RDL. 7.670 RAL. 1.804

- 409 di Ha 0.16.74 RDL. 1.339 RAL. 502

n. 4176, col mappale n.ro:-----

- 283 di Ha 1.26.90 RDL. 11.421 RAL. 5.076

n. 1616, col mappale n.ro:-----

Q. - 304 di Ha 0.15.58 RDL. 1.246 RAL. 467

Totali Ha 2.04.34 RDL. 21.676 RAL. 7.849

(ettari due, are quattro e centiare trentaquattro);-----

X c) del signor o e della signora a

ciascuno per i diritti di competenza:-----

- appezzamenti di terreno di natura agricola della complessiva superficie catastale di mq. 11.781 (undicimilasettecentotottantuno);-----

in catasto detti cespiti risultano identificati al C.T. nel

citato Comune di Zovencedo, al fg. 7°, alle seguenti Partite

T

catastali:-----

n. 3947, col mappale n.ro:-----

- 286 di Ha 0.42.37 RDL. 7.202 RAL. 1.694

n. 1651, col mappale n.ro:-----

- 287 di Ha 0.38.82 RDL. 6.599 RAL. 1.552

n. 3621, col mappale n.ro:-----

- 288 di Ha 0.15.82 RDL. 2.689 RAL. 632

n. 3661, col mappale n.ro:-----

- 510 di Ha 0.09.60 RDL. 1.632 RAL. 384

n. 4163, col mappale n.ro:-----

- 512 di Ha 0.11.20 RDL. 5.600 RAL. 7.280

Totali Ha 1.17.81 RDL. 23.722 RAL. 11.542

(ettari uno, are diciassette e centiare ottantuno);-----

X d) quota di diritto pari ad  $\frac{1}{2}$  (un mezzo) del signor

- appezzamenti di terreno di natura agricola della complessiva superficie catastale di mq. 28.507 (ventoottomilacinquecentosette);-----

in catasto detti cespiti risultano identificati al C.T., nel citato Comune di Zovencedo, al fg. 7°, alle seguenti partite catastali:-----

n.4048, coi mappali n.ri:-----

l - 222 di Ha 0.05.98 RDL. 538 RAL. 239

V - 223 di Ha 0.01.97 RDL. 177 RAL. 78

n.4049, col mappale n.ro:-----

✓ - 215 di Ha 0.16.38 RDL. 2.784 RAL. 655

n.1873, coi mappali n.ri:-----

✓ - 291 di Ha 0.23.60 RDL. 4.012 RAL. 944

✓ - 292 di Ha 0.12.35 RDL. 2.099 RAL. 494

✓ - 302 di Ha 0.94.20 RDL. 8.478 RAL. 3.768

✓ - 385 di Ha 0.32.00 RDL. 5.440 RAL. 1.280

n.3917, coi mappali n.ri:-----

0 ✓ - 293 di Ha 0.03.86 RDL. 0 RAL. 0

✓ - 294 di Ha 0.00.84 RDL. 0 RAL. 0

n. 3916, col mappale n.ro:-----

✓ - 301 di Ha 0.12.64 RDL. 1.137 RAL. 505

n. 1924, coi mappali n.ri:-----

508 di Ha 0.47.20 RDL. 4.248 RAL. 1.888

509 di Ha 0.34.05 RDL. 3.064 RAL. 1.362

Totali Ha 2.85.07 RDL. 31.977 RAL. 11.213

0 (ettari due, are ottantacinque e centiare sette);-----

i cespiti innanzi descritti formano due corpi tra loro separati dalla strada confinanti rispettivamente con:-----

il primo (mn. 407 e 409) con: mn. 298, 297, 299, 386, 300, 312, 311, 308 e 307;-----

il restante appezzamento con: mn. 282, 500, 268, 284, 285,

strada, mn. 506, 202, 212, 208, 205, strada, mn. 214, 402,

217, 220, strada, mn. 303, 221, 224, 225, 305, strada, mn.

312, 300, 386 e con mn. 299;-----

salvo i più precisi.-----

Si precisa che sono comunque oggetto e compresi tutti gli eventuali diritti reali ed anche parziali a qualsiasi titolo acquisiti sui cespiti sopra citati, sul solo sottosuolo.-----

-----Articolo 2-----

I cespiti immobiliari in oggetto pervennero alla parte venditrice, come segue:-----

- quanto al cespite descritto innanzi sub a): giusta atto di compravendita in data 11 agosto 1969 n. 16804 rep. per Notaio : di Lonigo, ivi registrato il 26 agosto 1969 al n. 405 Vol. 118 I° e trascritto a Vicenza in data 23 agosto 1969 ai nn.ri 8014/6271;-----

- quanto ai cespiti descritti innanzi al sub b) come segue:--  
il mn. 407 e 409 giusta atto di compravendita in data 16 settembre 1972 n. 20165 rep. per Notaio di Lonigo, ivi registrato il 2 ottobre 1972 al n. 490 Vol. 120 I° e trascritto a Vicenza il 5 ottobre 1972 ai nn.ri 8978/7133;-----

il mn. 283 giusta atto di compravendita in autentica di firme in data 16 giugno, 23 giugno, 24 giugno, 26 giugno 1970 nn.ri 17771/17784/17791/17797 rep. per Notaio di Lonigo, ivi registrato l'11 luglio 1970 al n. 1775 Vol. 106 II° e trascritto a Vicenza in data 15 luglio 1970 ai nn.ri 6601/5414;-----

il mn. 304, giusta atto di compravendita in data 8 ottobre 1971 n. 23342 rep. per Notaio o di Noventa Vicentina, ivi registrato il 15 ottobre 1971 al n. 469 Vol.13/

I° e trascritto a Vicenza in data 18 ottobre 1971 ai nn.ri

9047/7290;-----

- quanto ai cespiti descritti innanzi al sub c) come segue:--

il mn. 286 giusta atto di contratto di concessione di diritto

di escavo in autentica di firme in data 15 aprile 1981 n. 43

rep. per Notaio

o di Barbarano Vicentino, regi-

strato a Vicenza in data 27 aprile 1981 al n. 1780 priv. ed

ivi trascritto il 7 maggio 1981 ai nn.ri 5552/4555;-----

il mn. 287 giusta atto di vendita di sottosuolo in data 29

novembre 1971 n. 18976 rep. per Notaio

di Loni-

go, ivi registrato il 18 dicembre 1971 al n. 587 Vol. 119 I°

e trascritto a Vicenza in data 24 dicembre 1971 ai nn.ri

11499/9278;-----

i mn. 288 e 510 giusta atto di vendita di sottosuolo in data

4 aprile 1979 n. 28334 rep. per Notaio

di Loni-

go, registrato a Vicenza in data 19 aprile 1979 al n. 2004

Pubb. ed ivi trascritto il 2 maggio 1979 ai nn.ri 4524/3720;--

il mn. 512 giusta atto di compravendita in autentica di firme

in data 15 febbraio 1984 n. 2279 rep. per Notaio

se, registrato a Vicenza in data 5 marzo 1984 n. 1346 Priv.

ed ivi trascritto il 2 marzo 1984 ai nn.ri 3509/2944;-----

- quanto ai cespiti descritti innanzi al sub d):-----

i mn. 222, 223, 215, 291, 292, 302, 385, 293, 294 e 301 giu-

sta atto in data 1° marzo 1969 n. 16220 rep. per Notaio

ivi registrato il 18 marzo 1969 al n. 120 Vol. 117

I° e trascritto a Vicenza in data 2 aprile 1969 ai nn.ri 3250  
/2532;-----

i nn. 508 e 509 giusta il citato atto di compravendita in data  
8 ottobre 1971 n. 23342 rep. per citato Notaio Oscher An-  
driolo;-----

ai quali titoli ci si richiama per la più antica provenienza.

-----Articolo 3-----

La vendita si esegue nello stato di fatto e di diritto in cui  
i cespiti immobiliari in oggetto si trovano, a corpo e non a  
misura, con ogni accessione, accessorio, adiacenza, dipenden-  
za, pertinenza, diritto, ragione, azione e servitù attive e  
passive, precisandosi che i cespiti in oggetto godono di ser-  
vitù di passaggio pedonale e carraio dalla esistente strada  
comunale attraverso gli esistenti collegamenti anche in sot-  
tosuolo;-----

e come si possiede si ha diritto di possedere e pervenire alla  
parte venditrice nulla escluso od eccettuato.-----

-----Articolo 4-----

Il prezzo della vendita è convenuto e stabilito in complessi-  
ve lire 30.000.000 (trentamiloni) di cui la parte venditri-  
ce, nel dichiarare di averle ricevute in precedenza dalla so-  
cietà acquirente, in proporzione ai rispettivi diritti vanta-  
ti, alla stessa rilascia ampia, finale ed estintiva quietanza  
a saldo, con rinuncia all'ipoteca legale.-----

-----Articolo 5-----

La parte venditrice trasferisce il possesso legale e materiale dei diritti sui cespiti immobiliari venduti da oggi alla società acquirente, la quale da oggi pagherà oneri ed imposte e ne percepirà le rendite.-----

-----Articolo 6-----

La parte venditrice garantisce la proprietà, la disponibilità e la ineccepibile provenienza dei diritti sui cespiti immobiliari venduti, e la loro libertà da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli, oneri e censi, dispensando la società acquirente il Notaio autenticante da ogni responsabilità in ordine alla corretta effettuazione delle volture catastali e visure ipo-catastali riconoscendo sussistere complessità in ordine ai detti accertamenti e formalità nonché talune difformità nei titoli di provenienza.-----

Promette, pertanto, alla società acquirente, ogni garanzia in caso di molestia od evizione anche parziale.-----

-----Articolo 7-----

Si allega al presente atto sub C) il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Zovencedo in data 16 dicembre 1994 n. 3337 di Prot. dichiarando il signor

quale procuratore dei venditori signori

che dalla data del suo rilascio non sono intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici della zona e che il terreno in oggetto è privo di costruzioni.-----

-----Articolo 8-----



intervenuto al presente atto quale procuratore speciale dei

signori: coniugi

, artigiano, nato a Grancona

i

Basalinga, nata a Grancona

entrambi residenti a Grancona alla

al presente atto espressamente autorizzato a con-

trarre con sè stesso giusta procura in data 28 dicembre 1993

n. 24621 rep. per me Notaio, registrata a Vicenza il 3 gen-

naio 1994 al n. 3 Mod. 1°, che in copia conforme all'origina-

le è allegata al presente atto sub A),-----

nonchè lo stesso sottoscritto intervenuto al presente atto

quale amministratore unico e legale rappresentante della so-

cietà:-----

- "CAVA S.GOTTARDO S.R.L.", con sede in Grancona alla Via 7

Martiri n. 4/b, ove domicilia per la carica, Cod.fisc.:

02439550241, con capitale sociale di Lire 45.000.000 (quar-

antacinquemilioni, interamente versato), con decreto di ordi-

nanza di iscrizione nel registro delle società presso il Tri-

bunale C.P. di Vicenza in data 1° dicembre 1994 ed attualmen-

te in corso di iscrizione, munito dei necessari poteri ai sen-

si degli artt. 16 e 17 dello statuto sociale, nonchè espres-

samente autorizzato al presente atto giusta delibera dell'as-

semblea in data odierna che in estratto autentico, anch'esso

in data odierna, n. 30.233 rep. per me Notaio è allegato al

presente atto sub B);-----

della cui personale identità, qualità, veste e poteri io No-

taio sono certo.-----

Lonigo, li ventiquattro dicembre millenovecentonovantaquat-

tro, nel mio studio.-----

f.to Beniamino Itri Notaio (Sigillo)-----

Il sottoscritto Cav. \_\_\_\_\_ in qualità di Amministratore Unico della  
\_\_\_\_\_, con sede in via 7 Martiri 4/B del comune di Grancona (VI), C.F. e  
P.IVA 02439550241, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità  
penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76  
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in  
merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;

### DICHIARA

che gli atti riportati e controfirmati in ogni pagina, sono integralmente copia conforme  
degli atti originali, depositati presso questa Ditta e, comunque, tutti registrati all'Ufficio  
Registro di Vicenza come evidenziato negli atti stessi.

Grancona 11 giugno 2007

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature appears to be 'B. Itri'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text or a logo.

dott. Giuseppe Franco Darteni  
geologo

## **ALLEGATO 5**



## CONTRATTO DI DIRITTO DI ESCAVAZIONE

Tra le parti:

con sede in via 7 Martiri del comune di Grancona (VI), C.F. e P.

IVA: 00145150249;

- , con sede in via Milano 10 del comune di Montecchio Maggiore (VI), C.F. e P. IVA: 00185260247;
- F , con sede in via Solferino 7 del comune di Altavilla Vicentina (VI), C.F. e P. IVA: 00295140248;
- C .., con sede in via 7 Martiri 4/B del comune di Grancona (VI), C.F. e P. IVA: 02439550241, rappresentata dall'Amministratore Unico Cav. Roberto Danzo.

### Si premette che:

La società .. ha in itinere la domanda per l'apertura di una cava sotterranea, per l'estrazione di blocchi di calcare da lavoro, nel sottosuolo del Monte Priare del comune di Zovencedo (VI).

A completamento dell'area individuata per l'attività estrattiva, sarebbe utile acquisire i necessari diritti di sottosuolo per la rimanenza del 50% (la .. possiede già 50 % di tali diritti) per i mappali n° 283, 407 e 409 del Foglio 7 del comune di Zovencedo (VI), per complessivi 18.876 mq.

Si specifica che il mappale 283 è già stato oggetto di escavazione per cui la consistenza del giacimento sarà quantificata a seguito del necessario rilievo topografico, da allegarsi alla progettazione esecutiva della cava.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le ditte PEOTTA F.LLI S.N.C., PEOTTA BRUNO & GEOM. LUIGI S.R.L. e PEOTTA ARMANDO S.N.C. danno in concessione alla società ( .. ) che a

CAVA S. GOTTARDO srl  
AMMINISTRATORE UNICO

mezzo del suo legale rappresentante accetta, lo sfruttamento del giacimento minerario esistente nel sottosuolo degli immobili così descritti:

in Comune di Zovencedo (VI), Catasto Terreni – Foglio 7 (settimo)

- mappale 283, di area censita pari a 12.690 mq, per la quota di sottosuolo spettante e complessivamente del 50%.
- mappale 407, di area censita pari a 4.512 mq, per la quota di sottosuolo spettante e complessivamente del 50%.
- mappale 409, di area censita pari a 1.674 mq, per la quota di sottosuolo spettante e complessivamente del 50%.

La concessione viene inoltre data e accettata alle sotto descritte condizioni:

- 1) lo sfruttamento del sottosuolo degli immobili sopra descritti, ossia l'escavazione di pietra, deve avvenire nel rispetto sia di tutte le leggi specifiche in materia di cave e miniere, sia nel rispetto delle norme tecniche nella condotta dei lavori, atte a realizzare uno sfruttamento razionale del giacimento con particolare riferimento alla perfetta e sicura conservazione della stabilità della cava.
- 2) La parte concedente potrà visitare periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione, anche a mezzo di un proprio tecnico, previo accordo con la ditta autorizzataria della costituenda cava.
- 3) La società L. assume la concessione dello sfruttamento del giacimento a suo rischio e pericolo, obbligandosi, per ogni lavoro di coltivazione della cava, ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, regolamenti e le disposizioni in materia mineraria e di sicurezza nel lavoro.
- 4) La società .. assume il dovere di segnalare ai proprietari concedenti qualsiasi evento di origine naturale e non, dal quale potesse derivare pericolo di crolli o altro pregiudizio alla stabilità della morfologia naturale del versante.

- 5) La presente concessione decorrerà dalla data dell'autorizzazione regionale, o di altri Enti subentranti nel frattempo alla Regione stessa, ed avrà la durata dell'autorizzazione medesima; sarà, inoltre, rinnovata negli stessi termini e per lo stesso periodo per i quali l'autorizzazione verrà eventualmente prorogata, a meno che non vi sia disdetta a questo contratto pervenuta entro 6 (sei) mesi dalla scadenza dell'autorizzazione medesima.
- 6) Il corrispettivo della concessione per lo sfruttamento del giacimento sotterraneo viene fissato nella quota pari al 30% (trenta per cento) del prezzo di vendita al metro cubo, dei blocchi di pietra da taglio, oltre all'IVA di legge, fino al raggiungimento del volume netto estraibile spettante: ossia il 50% del volume netto estratto nei mappali medesimi. Le quantità verranno desunte dal progetto di estrazione esecutivo e dalla documentazione fiscale allegata alla commercializzazione della pietra da lavoro scavata. Anche il rilievo di aggiornamento dell'avanzamento degli scavi, obbligatorio per legge, potrà dare riferimenti utili a tale conteggio.
- 7) La Società \_\_\_\_\_ si obbliga di fornire alle Ditte interessate da questo contratto, per tutto il periodo di attività della cava, il migliore materiale scavato al prezzo commerciale presente al momento della sua cessione.
- 8) Le Ditte concedenti permettono alla \_\_\_\_\_ il passaggio attraverso il mappale n. 300 del foglio 7 di Zovencedo (VI), come potenziale accesso alla cava. Il corrispettivo per tale concessione viene fissato in euro 5.000,00 (cinquemila/00) su base annua. Il conteggio del corrispettivo inizierà contestualmente all'inizio reale dell'utilizzo del passaggio e sarà interrotto per gli eventuali periodi in cui tale utilizzo sia sospeso per tempi sensibilmente prolungati (maggiori di due mesi). L'inizio e le eventuali interruzioni dell'utilizzo verranno prontamente comunicati ai proprietari a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 9) La società \_\_\_\_\_ nel qual caso decida di cedere l'autorizzazione regionale di cava a terzi, dovrà farlo, proponendola, mediante raccomandata con ricevuta

di ritorno, innanzi tutto alla ditta Nichele Fratelli S.n.c., la quale avrà 30 giorni per accettare o meno la proposta. Nel caso la ditta \_\_\_\_\_ non intenda acquisire l'autorizzazione, la ditta acquirente verrà scelta, con valore vincolante, dalle parti interessate da questo contratto, entro 15 giorni successivi ai trenta giorni concessi alla ditta \_\_\_\_\_. Nel contratto di cessione dell'autorizzazione a terzi, comunque, dovrà essere mantenuta ogni precisazione descritta in questo contratto.

10) Nel caso insorgessero controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di rimettere la decisione ad un Collegio di arbitri composto di tre membri, dei quali uno nominato dai primi di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Gli Arbitri decideranno secondo equità in via irritale, svincolati da norme di procedura e nel rispetto del normale contraddittorio. Il Collegio emetterà il lodo entro 60 giorni dalla accettazione del terzo Arbitro e la sua decisione viene riconosciuta fin d'ora dalle parti interessate, come manifestazione della loro stessa volontà. Al Presidente del Tribunale di Vicenza spetterà anche la nomina dell'Arbitro della parte che, invitata, non via abbia provveduto entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

11) Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure le spese necessarie ad ottenere l'Autorizzazione di cava, sono a completo carico della società CAVA S. GOTTARDO S.R.L..

Il documento, composto da 4 (quattro) facciate, viene letto, confermato e sottoscritto.

Grancona li, 31.12.2005

Per i

Per la

Per la L

Per la L

n. Luigi S.r.l.

1 FEB. 2006

234

3

TAS

€ 143,16

DI CURA

PUBBLICITÀ  
ELETTRICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Amministratore Unico della CAVA S. GOTTARDO S.R.L., con sede in via 7 Martiri 4/B del comune di Grancona (VI), C.F. e P.IVA 02439550241, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;

### DICHIARA

che gli atti riportati e controfirmati in ogni pagina, sono integralmente copia conforme degli atti originali, depositati presso questa Ditta e, comunque, tutti registrati all'Ufficio Registro di Vicenza come evidenziato negli atti stessi.

Grancona 11 giugno 2007



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

\_\_\_\_\_

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA POPOLARE DI VICENZA

AGENZIA/UFFICIO

ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROV.

VI

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

\_\_\_\_\_

**DATI ANAGRAFICI**

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

CAVA S. GOTTARDO SRL

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

GRANCONA VI 0 2 4 3 9 5 5 0 2 4 1

5. DIALE

NOME

DATA DI NASCITA

GRANCONA VI 0 0 1 4 5 1 5 0 2 4 9

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (\*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

R 8 4 sub codice (\*) R P Anno Numero 2 0 0 6

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (\*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T		168 0 0	
9 6 4 T		5 1 6	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

173 1 6

EURO (lettere)

CENTOSETTANTATRE/16

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE / BANCA / POSTE	
	AZIENDA	CAB / SPORTELLO
17/01/2006	05728	60530

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

cod. ABI CAB

firma \_\_\_\_\_



## CONTRATTO DI DIRITTO DI ESCAVAZIONE

Tra le parti:

con sede in Sossano (VI), Via Monticelli n. 25, C.F. e P.

IVA 02696450242, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bertola Andrea;

• .. con sede in Grancona, Vicenza, Via 7 Martiri  
4/B C.F. e P. IVA 02439550241, rappresentata dall'Amministratore Unico Cav.  
Roberto Danzo,

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

La Società Bertola Cave S.r.l., a mezzo suo legale rappresentante, dà in concessione alla Società .. che a mezzo suo legale rappresentante accetta, lo sfruttamento della cava di pietra esistente in sotterraneo negli immobili sotto descritti:

in Comune di Zovencedo, Catasto Terreni, Foglio 7:

Mapp. 508, intero sottosuolo;

Mapp. 509, intero sottosuolo;

Mapp. 304, intero sottosuolo e suolo;

premettendo che la concessione si riferisce al 50% indiviso degli immobili su descritti essendo la residua quota del 50% di proprietà della

La concessione viene inoltre data ed accettata alle sotto descritte condizioni:

1. Lo sfruttamento del sottosuolo degli immobili sopradescritti, ossia l'escavazione di pietra, deve avvenire nel rispetto sia di tutte le leggi specifiche in materia di cave e miniere, sia nel rispetto delle norme tecniche nella condotta dei lavori,

atte a realizzare uno sfruttamento soprattutto razionale avendo di mira in primo luogo la perfetta e sicura conservazione della stabilità della cava.

2. La concedente potrà fare visite periodiche alle cave anche a mezzo di un proprio tecnico per constatare lo stato dei lavori, l'andamento dell'escavazione e le dimensioni dei pilastri, dandone comunicazione alla concessionaria in caso di difficoltà. La concedente si riserva la facoltà di chiedere modifiche nei criteri seguiti nell'escavo, nel caso ne ravvisasse la necessità, senza tuttavia assumere responsabilità al riguardo.
3. La Società ( L. assume la concessione dello sfruttamento della cava a suo completo rischio e pericolo, obbligandosi ad osservare tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni in materia e con particolare attenzione all'uso della manodopera per quanto riguarda le norme di sicurezza.
4. La Società viene costituita anche custode della cava, nel senso che oltre agli obblighi che derivano per la concessione dello sfruttamento della cava stessa, assume il dovere di segnalare ai proprietari concedenti ogni e qualsiasi evento pure di origine naturale, dal quale potesse derivare pericolo di crolli, altro pregiudizio o rischi per i dipendenti ed i terzi.
5. La presente concessione per lo sfruttamento della cava decorrerà dalla data dell'autorizzazione regionale ed avrà la stessa durata della medesima e sarà rinnovabile negli stessi termini e per lo stesso periodo per il quale sarà eventualmente rinnovata l'autorizzazione. Il corrispettivo della concessione per lo sfruttamento della cava viene fissato in L. 30.000 (trentamila) al metro cubo di pietra escavata e commerciabile, oltre all'I.V.A.. Le quantità verranno desunte dai documenti di trasporto e dai buoni di consegna. Il corrispettivo potrà variare

di anno in anno nella misura minima dell'indice di inflazione rilevato per l'anno precedente.

6. La Società \_\_\_\_\_ si obbliga di fornire tutto il materiale escavato dai terreni suindicati alla Società \_\_\_\_\_ al prezzo commerciale.
7. Nel caso insorgessero controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di rimettere la decisione ad un Collegio di Arbitri composto di tre membri, dei quali uno nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Gli Arbitri decideranno secondo equità in via irrituale, svincolati da norme di procedura e nel rispetto del normale contraddittorio. Il Collegio emetterà il lodo entro 60 giorni dall'accettazione del terzo arbitro e la sua decisione viene riconosciuta fin d'ora dalle parti sottodescritte come manifestazione della loro stessa volontà. Al Presidente del Tribunale di Vicenza spetterà anche la nomina dell'Arbitro della parte che, invitata, non vi abbia provveduto entro 15 giorni dalla recezione dell'invito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
8. Ai fini fiscali si presume un corrispettivo pari a L. 3.000.000.= (tremilioni) oltre all'I.V.A..
9. Le spese inerenti e conseguenti del presente contratto, come pure le spese del progetto di coltivazione saranno divise proporzionalmente alle quote.

Letto, confermato e sottoscritto.

Grancona li, 04 NOV. 1998

Per Soci

Per Società C

ci

Handwritten signatures and stamps, including a date stamp '04 NOV 1998' and a signature 'M. P. ...'.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Amministratore Unico della CAVA S.  
\_\_\_\_\_ con sede in via 7 Martiri 4/B del comune di Grancona (VI), C.F. e  
P.IVA 02439550241, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità  
penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76  
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in  
merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;

### **DICHIARA**

che gli atti riportati e controfirmati in ogni pagina, sono integralmente copia conforme  
degli atti originali, depositati presso questa Ditta e, comunque, tutti registrati all'Ufficio  
Registro di Vicenza come evidenziato negli atti stessi.

Grancona 11 giugno 2007

dott. Giuseppe Franco Darteni  
geologo

## **ALLEGATO 6**

*Concessione al'uro fossati*

24 LUG. 2006	
PROV. N.	FOLIO
442129	57.02

**COMUNE DI ZOVENCEDO – PROVINCIA DI VICENZA**

**CONVENZIONE**

Tra le ditte:

- con sede in Via Gazzo, 1 del comune di Zovencedo (VI), C.F. 00193680246 in veste del legale amministratore

in sede in Grancona (VI) alla via 7 Martiri 4/b, C.F. 02439550241, qui rappresentata dall'Amministratore

Si premette che la ditta ha in itinere la domanda di apertura di una nuova cava in sotterraneo per l'estrazione di calcare da taglio, in aderenza ai confini ed a cavallo dell'attuale pista di accesso al sotterraneo della cava denominata "Badia", in gestione alla ditta

Per assicurare una corretta gestione delle parti comuni che verranno a crearsi al momento in cui la ditta otterrà la propria autorizzazione regionale allo svolgimento dell'attività estrattiva richiesta, tra le ditte sopra citate si conviene quanto segue:

**a) ACCESSO n. 1**

Attualmente l'accesso principale al sotterraneo, utilizzato dalla ditta Nichele Fratelli S.n.c., è posto nel mappale n. 300 del foglio 7 di Zovencedo (VI), in disponibilità alla ditta Cava S. Gottardo S.r.l. e parte integrante dell'area di cava da quest'ultima ditta richiesta. L'accesso è protetto da un cancello apposto dalla ditta Nichele Fratelli S.n.c. La via di penetrazione al sotterraneo continua passando prima nel mappale 290, di esclusiva proprietà della ditta Nichele Fratelli S.n.c., poi nei mappali 283 e 509 in disponibilità alla ditta

CON  
Seduta in data \_\_\_\_\_ Pare \_\_\_\_\_

Cava S. Gottardo S.r.l. e parte integrante dell'area di cava da questa richiesta, per poi entrare nell'area della cava Badia.

Attraverso tale passaggio la ditta \_\_\_\_\_ duce attualmente ed in modo autonomo, tutti i suoi servizi ed in particolare l'impianto elettrico.

Con l'attivazione dell'autorizzazione richiesta dalla tale percorso dovrà divenire promiscuo i ogni suo tratto in modo da permettere la coltivazione delle due cave da esso servite.

La ditta proprietaria di ogni singolo tratto concede all'altra il passaggio con qualsiasi mezzo o servizio utile all'attività di cava.

Le chiavi del cancello dovranno essere in uso ad entrambe le ditte.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del passaggio citato sono pariteticamente a carico delle ditte utilizzatrici del passaggio.

È fatto obbligo alle ditte di mantenere sgombro il passaggio da materiali e mezzi.

La promiscuità del passaggio cesserà quando quest'ultimo non sarà più necessario all'attività estrattiva.

#### **b) ACCESSO n. 2**

Esiste, inoltre, un altro passaggio di collegamento tra la cava richiesta dalla \_\_\_\_\_ e l'esterno, costituito da una galleria di vecchi scavi ormai abbandonati. Il passaggio interessa in parte il mappale n. 290 del foglio 7 di Zovencedo (VI), di esclusiva proprietà della ditta \_\_\_\_\_ ed in parte il mappale 302, del medesimo foglio, in comproprietà pro-indiviso delle due ditte oggetto di questa convenzione.

\_\_\_\_\_ ritiene utile ripristinare tale passaggio, al fine di trasformarlo, eventualmente, nel proprio accesso principale. Il ripristino consiste nello sgombero del materiale di scarto che attualmente ostruisce il

passaggio medesimo, nella rettifica del piano per agevolare il transito dei mezzi e l'installazione del cancello di sicurezza all'altezza dell'accesso al sotterraneo.

La ditta Nichele Fratelli S.n.c. concede alla \_\_\_\_\_ il passaggio attraverso il mappale 290 con ogni mezzo o servizio idoneo alla corretta coltivazione del giacimento.

\_\_\_\_\_ si impegna a proprie spese ad effettuare le opere di ripristino e di manutenzione straordinaria ed ordinaria per la corretta gestione del passaggio, il cui uso sarà ad uso esclusivo di quest'ultima ditta.

Il ripristino del passaggio sarà, comunque, di utilità alla Di \_\_\_\_\_ S.n.c. come migliore aerazione delle gallerie e come eventuale via di fuga; per tale motivo le chiavi del cancello d'accesso saranno in possesso di entrambe le Ditte.

Al termine dell'attività estrattiva autorizzata alla \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ promiscuità terminerà ed ogni superficie rientrerà nella piena disponibilità dei relativi proprietari, con l'obbligo, però, di consentire eventuali ispezioni e/o controlli anche alla chiusura dell'attività stessa.

### **c) INGRESSI DI SICUREZZA (solo pedonabili)**

A servizio della cava Badia, in gestione della Ditta \_\_\_\_\_ esiste un collegamento con l'esterno pedonale, sito nei mappali n. 297 e 298 del foglio 7 di Zovencedo, di esclusiva proprietà della ditta Nichele Fratelli S.n.c..

La ditta \_\_\_\_\_ concede alla ditta \_\_\_\_\_ usufruire di tale passaggio in caso di emergenza e solo come via di fuga nel caso gli accessi principali non siano agibili nei tempi utili alla salvaguardia della sicurezza degli addetti all'attività estrattiva.

La ditta .....c. si impegna a mantenere tale passaggio sgombero da materiali e mezzi e a consegnare copia delle chiavi del relativo cancello alla ditta Cava S. Gottardo S.r.l.

#### **d) SERVIZI**

A ridosso dell'attuale accesso al sotterraneo esiste una cabina di derivazione dell'energia elettrica di cui le due Ditte ne sono comproprietarie. Attualmente viene utilizzata solamente dalla ditta ..... da cui dipende l'impianto a servizio della cava Badia.

Una volta ricevuta l'autorizzazione di cava, sarà cura della ditta ..... richiedere l'installazione di un proprio contatore, su cui deviare il 50% dell'energia disponibile in cabina, e da cui partirà il nuovo impianto elettrico a servizio della cava a questa ditta intestata.

L'impianto elettrico della ..... potrà, come detto, percorrere percorsi comuni senza, comunque, compromettere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto esistente della ditta

Le spese ordinarie e/o straordinarie derivanti dall'uso della cabina elettrica verranno sostenute in parti uguali dagli utenti.

Viene fin d'ora nominata la ditta ..... , quale curatore della gestione della cabina elettrica ed a questa ditta la delega ogni decisione in merito alla divisione delle spese per i servizi e gli oneri comuni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Grancona li 16 giugno 2006

6  
/

dott. Giuseppe Franco Darteni  
geologo

## **ALLEGATO 7**

REGIONE DEL VENETO  
COMUNE DI ZOVENCEDO – PROVINCIA DI VICENZA

# PROGETTO PER LA RIAPERTURA DI UNA CAVA IN SOTTERRANEO DI CALCARE DA TAGLIO

denominata:

ELABORATO N. 02

24 LUG. 2006

442129 57.02

**ESTRATTO CATASTALE**  
scala 1:2.000

**QA** quarry  
assistance


CONSULENZA PER ATTIVITA' ESTRATTIVE  
Dott. Lorenzo Carbognin geologo

RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE  
AREE ESTRATTIVE

cell. 335 6898227 – e mail: meno.cle@libero.it  
Dott. Mario Menotti forestale




via Silvio Pellico 3/c – Rubano (PADOVA) – tel. 049 634959 – fax 049 632819 – cell. 335 8264211 – e mail: quarryass@fastwebnet.it



110° 29' 30"


1 695 000



5 035 500

5 035 000

45° 26' 30"



dott. Giuseppe Franco Darteni  
geologo

## **ALLEGATO 8**

# Visura per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 04/03/2014

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Comune di ZOVENCEDO ( Codice: M194)</b>
	<b>Provincia di VICENZA</b>
<b>Catasto Terreni</b>	<b>Foglio: 7 Particella: 283</b>

**Immobile**

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						Imp			
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )			Deduz		Reddito		
						ha	are	ca			Dominicale	Agrario	
1	7	283		-	<b>BOSCO CEDUO</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>90</b>		<b>Euro 5,90 L. 11.421</b>	<b>Euro 2,62 L. 5.076</b>	
<b>Notifica</b>				<b>Partita</b>									

**INTESTATI**

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		ZKBINLN30A43EO/1K

<b>DATI DERIVANTI DA</b>	SCRITTURA PRIVATA del 05/03/2002 Voltura n. 10210 .3/2002 in atti dal 17/04/2002 (protocollo n. 115394) Repertorio n. 10210 .3/2002 Registrazione: UR Sede: ARZIGNANO n: 194 del 18/03/2002 CESSIONE DI QUOTE DI SNC E MODIFICHE
--------------------------	---

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

# Visura per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 04/03/2014

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Comune di ZOVENCEDO ( Codice: M194)</b>
	<b>Provincia di VICENZA</b>
<b>Catasto Terreni</b>	<b>Foglio: 7 Particella: 286</b>

**Immobile**

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale	Agrario	
1	7	286		-	<b>BOSCO CEDUO</b>	<b>3</b>	<b>42 37</b>		<b>Euro 3,72 L. 7.203</b>	<b>Euro 0,88 L. 1.695</b>
<b>Notifica</b>						<b>Partita</b>				

**INTESTATI**

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
	con sede in GRANCONA	(1s)
2	MARCHESINI Antonio nato a ZOVENCEDO il 07/04/1954	MRCNTN54D07M194V*
<b>DATI DERIVANTI DA</b>		SCRITTURA PRIVATA del 24/12/1994 Voltura n . 5614 .1/1995 in atti dal 23/07/2009 (protocollo n . VI0253268) Repertorio UU Sede: VICENZA n: 7 del 02/01/1995 COMPRAVENDITA DI DIRITTI DI SOTTOSUOLO

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

# Visura per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 04/03/2014

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Comune di ZOVENCEDO ( Codice: M194)</b>
	<b>Provincia di VICENZA</b>
<b>Catasto Terreni</b>	<b>Foglio: 7 Particella: 287</b>

**Immobile**

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale	Agrario	
1	7	287		-	<b>BOSCO CEDUO</b>	<b>3</b>	<b>38 82</b>		<b>Euro 3,41 L. 6.599</b>	<b>Euro 0,80 L. 1.553</b>
<b>Notifica</b>						<b>Partita</b>				

**INTESTATI**

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

**DATI DERIVANTI DA**

DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 19/04/2012 n. 8685 .1/2013 in atti dal 10/05/2013 (protocollo n. \_\_\_\_\_)  
FRANCESCHINI MARIA

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

# Visura per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 04/03/2014

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Comune di ZOVENCEDO ( Codice: M194)</b>
	<b>Provincia di VICENZA</b>
<b>Catasto Terreni</b>	<b>Foglio: 7 Particella: 288</b>

**Immobile**

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )	Deduz	Reddito		
						ha are ca		Dominicale	Agrario	
1	7	288		-	<b>BOSCO CEDUO</b>	<b>3</b>	<b>15 82</b>		<b>Euro 1,39 L. 2.689</b>	<b>Euro 0,33 L. 633</b>
<b>Notifica</b>							<b>Partita</b>			

**INTESTATI**

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	il 01/10/1936	
2		
3	2/1957	

**DATI DERIVANTI DA** DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 03/04/1998 n. 10465.1/1998 in atti dal 20/12/2002 (protocollo n. ...)

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

# Visura per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 04/03/2014

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Comune di ZOVENCEDO ( Codice: M194)</b>
	<b>Provincia di VICENZA</b>
<b>Catasto Terreni</b>	<b>Foglio: 7 Particella: 289</b>

**Immobile**

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO							
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )		Deduz	Reddito			
						ha	are ca		Dominicale	Agrario		
1	7	289		-	<b>BOSCO CEDUO</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>42</b>		<b>Euro 3,29 L. 6.361</b>	<b>Euro 0,77 L. 1.497</b>	<b>Imp</b>
<b>Notifica</b>					<b>Partita</b>		1851					

**INTESTATO**

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	/1920	

Unità immobiliare n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

# Visura per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 04/03/2014

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Comune di ZOVENCEDO ( Codice: M194)</b>
	<b>Provincia di VICENZA</b>
<b>Catasto Terreni</b>	<b>Foglio: 7 Particella: 300</b>

**Immobile**

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO							
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )	Deduz	Reddito			
						ha are ca		Dominicale	Agrario		
1	7	300		-	<b>BOSCO CEDUO</b>	<b>4</b>	<b>14 36</b>		<b>Euro 0,67 L. 1.292</b>	<b>Euro 0,30 L. 574</b>	<b>Imp</b>
<b>Notifica</b>							<b>Partita</b>				

**INTESTATI**

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1		
2		
3		
4		

**DATI DERIVANTI DA** | SCRITTURA PRIVATA del 05/03/2002 Voltura n . 10209 .2/2002 in atti dal 17/04/2002 (protocollo n . 115394) Repertorio n .  
Registrazione: UR Sede: ARZIGNANO n: 194 del 18/03/2002 CESSIONE DI QUOTE DI SNC E MODIFICHE

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica



# Visura per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 04/03/2014

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Comune di ZOVENCEDO ( Codice: M194)</b>
<b>Catasto Terreni</b>	<b>Provincia di VICENZA</b>
	<b>Foglio: 7 Particella: 508</b>

**Immobile**

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO							
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )		Deduz	Reddito		
						ha	are ca		Dominicale	Agrario	
<b>1</b>	<b>7</b>	<b>508</b>		-	<b>BOSCO CEDUO</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>20</b>		<b>Euro 2,19</b> <b>L. 4.248</b>	<b>Euro 0,98</b> <b>L. 1.888</b>

Notifica	Partita
----------	---------

**INTESTATI**

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1		
2	13/1967	
3	8/08/1957	
4	961	
5	/1920	

<b>DATI DERIVANTI DA</b>	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 14/04/2013 n. 16469 .1/2013 in atti dal 02/10/2013 (protocollo n. 1001/2013) VICENZA Volume: 9990 n: 930 del 27/09/2013 SUCC. MARAN ZEMIRA
--------------------------	--

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica





